

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Silvia Brat, 31 marzo 2016, n. 4016

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Brat ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2014 promossa da:

MUTUATARI

-attori-

contro

BANCA

-convenuta-

CONCLUSIONI:

Le parti rassegnavano le conclusioni a verbale di udienza del 31.3.16.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori convenivano la Banca dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo di accertare, in relazione al mutuo ipotecario con essa acceso in data 30.1.03, l'applicazione di tassi usurari, l'anatocismo e l'indeterminabilità delle condizioni contrattuali e la nullità delle fidejussioni prestate. Per tali motivi chiedevano dichiararsi la gratuità del mutuo *de quo*, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme versate dagli attori.

Orbene, la difesa attorea fa scaturire il superamento del tasso - soglia usura dalla somma tra interesse corrispettivo e interesse moratorio. Ora, quanto all'usura, tale profilo di illegittimità va accertato procedendo al confronto tra il tasso corrispettivo o il tasso di mora con il tasso- soglia, ma non è consentito, a tal fine, parametrare al tasso-soglia la somma dei primi due. Sotto il profilo giuridico, va sottolineato che il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) intende comprendere tutti, e solo, gli oneri connessi all'erogazione del credito, e non già eventuali importi contemplati per l'ipotesi eventuale dell'inadempimento.

Un possibile cumulo di tasso corrispettivo e tasso di mora potrebbe rilevare non già con riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi, da raffrontarsi al tasso soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario; in altri termini, potrebbe parlarsi di cumulo usurario di interesse corrispettivo e interesse di mora nel solo caso in cui, in presenza di inadempimento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata scaduta e impagata, comprensiva d'interessi, sommato all'interesse corrispettivo della rata in scadenza, determinasse un conteggio complessivo d'interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia; ciò è tuttavia ipotesi estremamente improbabile quando tasso corrispettivo e tasso di mora siano singolarmente al di sotto del tasso

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Silvia Brat, 31 marzo 2016, n. 4016

soglia, dovendo considerarsi che il tasso di mora va ad incidere non già sull'intero capitale ma sulla frazione mensile portata in ammortamento e sulla relativa quota d'interessi compresa nella rata rimasta impagata (v. come giurisprudenza costante del Tribunale di Milano ord. Pres. Cosentini in data 28.1.14, nel procedimento n. 58808/13). Ed, invero, il superamento si potrebbe verificare quando l'inadempimento si protraesse per un numero talmente elevato di rate - ipotesi teorica incompatibile con il permanere dello stesso rapporto contrattuale - da determinare mensilmente un conteggio di interessi moratori talmente elevato che, cumulato all'interesse corrispettivo della rata in scadenza, risultasse percentualmente superiore al tasso soglia ove raffrontato al capitale mutuato. In tal senso è anche la disciplina comunitaria, peraltro espressa in tema di contratti di credito ai consumatori, che rappresenta la fattispecie di massima tutela, rilevandosi come sia la Direttiva 2008/48/CE, sia la successiva Direttiva 2014/17/UE, affermino espressamente **la rilevanza nel calcolo del TAEG dei soli costi e oneri connessi all'erogazione del credito, dovendosi escludere le voci addebitate in ragione dell'inadempimento**: *“Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito...”* (art.19 n.2, Direttiva 2008/48/CE); *“Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito”* (art.19 n.4, Direttiva 2008/48/CE); ed, ancora, alla definizione *“«costo totale del credito per il consumatore», è detto “...Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito”* (art.4 c.1 n.13, Direttiva 2014/17/UE).

Di tal che **l'applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo 'sostitutivo' del secondo, dal momento in cui si realizza la mora**. Né in tale direzione conduce la decisione della **Corte di Cassazione n. 350/13 che ha semplicemente enunciato il principio per il quale anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa in materia di usura e non che gli stessi si sommano agli interessi corrispettivi**.

Del tutto infondata è, poi, la contestazione incentrata sulla pretesa usura soggettiva. Gli attori deducono, infatti, che il mutuo sarebbe stato stipulato allo scopo di acquistare l'abitazione di residenza. Prosegue la difesa attorea, evidenziando che se il mutuatario non fosse stato in difficoltà, probabilmente avrebbe avuto la disponibilità economica per acquistare direttamente il bene strumentale e, per contro, non avrebbe avuto la necessità di concludere il contratto di mutuo. Così ragionando, dunque, ogni mutuo per definizione configurerebbe in automatico la fattispecie di usura soggettiva. Tale prospettazione è con ogni evidenza destituita di fondamento.

Parimenti è infondata la censura di parte attorea circa la supposta capitalizzazione anatocistica degli interessi. Con il termine *“ammortamento di un prestito”* si intende la graduale restituzione del capitale prestato, unitamente agli interessi che ne conseguono, atteso che il prestito di un capitale comporta il pagamento di un interesse (art.1815 comma 1 c.c.); al mutuatario dovrà essere reso noto preventivamente il piano di ammortamento, perché ne valuti la sostenibilità, piano che varierà in funzione del numero e periodicità delle rate, tenendo conto che ogni rata comprenderà una quota di capitale e una quota di interessi. Con il termine *“piano di ammortamento alla francese”* (ovvero *“a rata costante”*) si intende unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene, tuttavia, estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale che via via residua al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti. Ora, l'ammortamento alla francese utilizza la *“legge di sconto composto”*, unicamente al fine di

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Silvia Brat, 31 marzo 2016, n. 4016

individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ossia è formula di c.d. “equivalenza finanziaria” che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato – e agevolmente verificabile dall’esame del piano di ammortamento- che la somma di tali quote sia pari all’importo mutuato). La suddetta formula non va invece ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che, come da concordanti riscontri peritali, nel piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell’interesse semplice, rilevandosi che, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d’interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d’interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (quindi in caso di restituzione del finanziamento a scadenze mensili, il tasso d’interesse applicato a ciascuna rata sarà pari a 1/12 dell’interesse pattuito su base annua). Ora, dalla perizia prodotta dalla difesa attorea non è emerso che la somma delle quote capitale delle varie rate sia superiore all’importo finanziato; né è risultato in ogni rata che l’interesse non sia stato conteggiato applicando al capitale residuo (ricavato sottraendo al capitale mutuato il capitale restituito nelle rate precedenti) un tasso pari al tasso pattuito su base annua frazionato con identica periodicità (e quindi 1/12 del tasso annuo in caso di 12 rate mensili). Da ciò segue l’insussistenza di alcun effetto anatocistico.

Infine, del tutto destituita di fondamento è la domanda di accertamento dell’illegittimità delle condizioni contrattuali ritenute non determinate. Le condizioni economiche del mutuo si leggono nell’art. 5 e nell’art. 6 dello stesso e prevedono un tasso di interesse annuo pari all’Euribor tre mesi maggiorato di un punto percentuale in ragione d’anno, a titolo indicativo fissato nel 3,907%; un interesse di mora (art. 6) pari al tasso contrattuale in vigore maggiorato di 2 punti percentuali in ragione d’anno; allegato al contratto è riportato il relativo piano di ammortamento, il quale prevede rate costanti mensili, tasso fisso, quote di capitale crescenti e quote di interessi decrescenti. Come previsto dall’art. 4 del contratto, infatti, il mutuo è ventennale e con rimborso mediante rate mensili come da piano allegato al contratto.

Inoltre, si rileva che la contestazione attorea secondo cui in data 31.12.07 sarebbe stata pagata una maxirata di € 90.000 è destituita di fondamento, in quanto, come emerge per tabulas, non si trattava di una maxi-rata, ma di un’estinzione anticipata parziale del mutuo per l’importo di € 84.000 effettuata dalla Banca su richiesta del mutuatario.

Per questi motivi le domande attoree vanno rigettate in quanto infondate.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55/14, previa riduzione del 50% degli importi relativi alla fase istruttoria ed a quella decisoria, in ragione del carattere documentale della controversia e dell’assenza di scritti difensivi finali

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. omissis/14 RG, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1. rigetta tutte le domande proposte dai mutuatari contro la Banca;
2. condanna in solido i mutuatari a rimborsare, in favore della Banca, le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.768,50 - oltre accessori come per legge.

Milano, 31.3.16.

Il Giudice
dott. Silvia Brat

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*